



COMUNICATO UFFICIALE N. 278
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 141/AA e 142/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MARZO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 239 pfi 16/17 adottato nei confronti della società S.S.D. LOMELLINA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

S.S.D. LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver un proprio calciatore, Samuele Piedinovi, in violazione della clausola compromissoria, adito la giustizia ordinaria nei confronti del calciatore Cesare Scarparo, tesserato per la società G.S. Superga, a seguito di un incidente verificatosi nella gara del 24 gennaio 2016;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIUSEPPE GIOVANNI MARCHESI, in qualità di legale rappresentante della società S.S.D. LOMELLINA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 334,00 per la società S.S.D. LOMELLINA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 225 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. ALBAN SARACI e della società G.C.G. EDERA VERONETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBAN SARACI, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società G.C.G. Edera Veronetta, in violazione dell'art. 1 *bis* comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 107 delle NOIF e dell'art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver trasmesso in data 1.07.2016 una lista di svincolo per n. 18 calciatori tesserati per la società G.C.G. Edera Veronetta, all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Veneto, a propria firma, senza aver informato ed ottenuto alcuna autorizzazione da parte del Presidente della società, Sig. Luigi Sartori, e senza averne il potere;

G.C.G. EDERA VERONETTA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALBAN SARACI e dal Sig. LUIGI SARTORI, in qualità di Presidente nell'interesse della società G.C.G. EDERA VERONETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione nei confronti del Sig. ALBAN SARACI e di € 50,00 di ammenda per la società G.C.G. EDERA VERONETTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio